



SAONARA

COMUNE DI SAONARA
PROVINCIA DI PADOVA

*Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio
del 28 Aprile 1945*

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2001

Integrato con successiva deliberazione del C.C.

- n. 27 del 1 ottobre 2001**
- n. 25 del 16 giugno 2006**
- n. 22 del 25 giugno 2010**
- n. 17 del 31 marzo 2016**
- n. 9 del 23 aprile 2018**
- n. 29 del 29 aprile 2019**
- n. 8 dell' 8 aprile 2024**

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

PAG.

Art. 1 - Oggetto	6
Art. 2 - Competenze	6
Art. 3 - Responsabilità	6
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	6
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	6

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori	7
--	---

CAPO III FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	7
Art. 8 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri	7
Art. 9 - Verifica e chiusura feretri	7
Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Art. 11 - Fornitura gratuita dei feretri	8
Art. 12 - Piastrina di riconoscimento	9

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 - Modalità del trasporto e percorso	9
Art. 14 - Trasporti funebri	9
Art. 15 - Autorizzazione al trasporto funebre	9
Art. 16 - Norme generali per i trasporti	9
Art. 17 - Riti religiosi	10
Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale	10
Art. 19 - Morti per malattie infettive-Diffusione o portatori di radioattività	10
Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	10
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero	10
Art. 22 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali	11
Art. 23 - Trasporto di ossa e di ceneri	11
Art. 24 - Prodotti del concepimento	11
Art. 25 - Rimessa delle autofunebri	11

Titolo II **CIMITERI**

CAPO I CIMITERI

Art. 26 - Elenco cimiteri	11
Art. 27 - Disposizioni generali – Vigilanza	11
Art. 28 - Requisiti minimi	12
Art. 29 - Reparti speciali nel cimitero	12
Art. 30 - Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali	12
Art. 31 - Ammissione nei cimiteri	12

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 32 - Disposizioni generali	13
Art. 33 - Programmazione interventi	13

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 34 - Inumazione	13
Art. 35 - Lapide	13
Art. 36 - Feretro	14
Art. 37 - Cadavere e fossa	14
Art. 38 - Disposizioni per la tomba	14
Art. 39 - Tumulazione	15
Art. 40 - Deposito provvisorio	15

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 41 - Esumazioni ordinarie	15
Art. 42 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	16
Art. 43 - Esumazione straordinaria	16
Art. 44 - Estumulazioni	16
Art. 45 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	17
Art. 46 - Destinazione delle ossa e dei resti mortali	17
Art. 47- Oggetti da recuperare	17
Art. 48 - Disponibilità dei materiali	17

CAPO V CREMAZIONE

Art. 49 - Crematorio	18
Art. 50 - Autorizzazione alla cremazione	18
Art. 51 – Espressione di volontà	18
Art. 52 – Registro per la cremazione	18
Art. 53 – Consegna e destinazione finale delle ceneri	19
Art. 54 – Dispersione delle ceneri	19

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 55 - Orario	20
Art. 56 - Disciplina dell'ingresso	20
Art. 57 - Divieti speciali	20
Art. 58 - Riti funebri	21
Art. 59 - Fiori e piante ornamentali	21
Art. 60 - Materiali ornamentali	21
Art. 61 - Arredo loculi	21

Titolo III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 62 - Sepolture private	22
Art. 63 - Durata delle concessioni	22
Art. 64 - Modalità di concessione	22
Art. 65 - Uso delle sepolture private	23
Art. 66 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione	24
Art. 67 - Costruzione dell'opera - Termini	24

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 68 - Divisione, subentri	24
Art. 69 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni	25

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 70- Revoca	25
Art. 71 - Decadenza	26
Art. 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	26
Art. 73 - Estinzione	26

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 74 - Accesso al cimitero	27
Art. 75 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	27
Art. 76 - Responsabilità - Deposito cauzionale	28
Art. 77 - Recinzione aree - Materiali di scavo	28
Art. 78 - Introduzione e deposito di materiali	28
Art. 79 - Orario di lavoro	29
Art. 80 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	29
Art. 81 - Vigilanza	29

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 82 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri	29
Art. 83 - Funzioni – Licenza	30
Art. 84 - Divieti	30

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 85 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	30
Art. 86 - Mappa	30
Art. 87 - Annotazioni in mappa	30
Art. 88 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	31
Art. 89 - Schedario dei defunti	31
Art. 90 - Scadenzario delle concessioni	31

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	31
Art. 92 - Cautele	32
Art. 93- Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria	32
Art. 94 - Concessioni pregresse	32
Art. 95 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	32
Art. 96 - Tariffe	32

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativamente alla polizia mortuaria, intendendosi per tale la destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, i trasporti funebri, la costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati, la cremazione, e in genere tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dalle leggi vigenti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio svolto dalla competente Unità Sanitaria Locale.

Art. 3 Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti ivi commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito

Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili o di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti, nei casi espressamente previsti dalla legge, sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali.
- e) la cremazione;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione con apposito atto.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo e informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, i documenti previsti dalla legge, nonché:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco e lo scadenario dei campi soggetti ad esumazione ordinaria, l'elenco delle concessioni cimiteriali con indicata la scadenza, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione, e ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 Depositi di osservazione ed obitori

1. Nell'ambito dei cimiteri saranno allestiti locali per deposito di osservazione e obitorio.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa riferimento alla L.R. 04.03.2010 n. 18 e ss.mm.ii.

CAPO III FERETRI

Art. 7 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. Ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 4, il medico che accerta tali circostanze dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al comune.

Art. 8 - Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri.

In presenza di grave rischio per la salute pubblica il sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 9 Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all' art. 10.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni previste dalla legge;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 44, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una, esterna, di legno, e l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge

c) per trasferimento:

da Comune a Comune, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché le altre disposizioni di legge, se il trasporto è per o dall'estero;

d) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale bio-degradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità.

Art. 11 Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all' art. 10 lettera a) e lettera d) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 12 Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Art. 13 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni previste dalla legge, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 14 - Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dai soggetti muniti delle relative autorizzazioni e con i mezzi aventi le caratteristiche previste dalla legge.

2. I trasporti funebri non sono soggetti ad alcuna tariffa comunale.

Art. 15 - Autorizzazione al trasporto funebre

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Art. 16 Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 20 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal funzionario competente, a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 10.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per l'inumazione, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 21 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato viene svolto secondo le normative nazionali e le convenzioni internazionali in vigore.

Art. 22 - Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali.

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 14.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 23 - Trasporto di ossa e di ceneri.

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 24 - Prodotti del concepimento.

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, all'inumazione o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.
2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 25 Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità previste dalla legge.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 26 Elenco cimiteri

Il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di Saonara e di Villatora.

Art. 27 Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

Art. 28 - Requisiti minimi.

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:
 - a) un campo di inumazione;
 - b) un campo di inumazione speciale;
 - c) una camera mortuaria;
 - d) un ossario comune;
 - e) un cinerario comune.
2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:
 - a) loculi per la tumulazione di feretri;
 - b) celle per la conservazione di cassette ossario;
 - c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Art. 29 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati all'inumazione delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere particolari necessarie in tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, salvo specifica richiesta di cremazione.
4. Altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 30 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri di Saonara e Villatora sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia, nonché le salme di persone che hanno parenti o affini in vita residenti nel Comune, o parenti o affini già sepolti nei cimiteri, o che fanno parte di una delle parrocchie che hanno sede a Saonara.
Sono altresì ricevute, su richiesta degli aventi diritto, le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo .
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 29, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Art. 31 Ammissione nei cimiteri.

Nei cimiteri sono di norma accolte, compatibilmente con la rispettiva ricettività, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori, salva diversa richiesta degli aventi diritto.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 32 Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può venire dotato di loculi, costruiti dal Comune e destinati a sepolture private. Il Comune può anche concedere spazi marginali o non diversamente utilizzabili, per la costruzione di tombe di famiglia.

Art. 33 Programmazione interventi

1. Il Consiglio Comunale adotta un programmazione degli interventi in campo cimiteriale sulla base delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent' anni tenendo conto:

- a) dell' andamento medio della mortalità;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.

2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) zone per la costruzione di loculi;
- c) aree per la costruzione di tombe di famiglia;
- d) cellette ossario;
- e) nicchie cinerarie;
- f) ossario comune;
- g) cinerario comune;

Allegata al provvedimento di programmazione sarà una planimetria con l'indicazione grafica dei vari settori.

La programmazione va rivista al massimo ogni dieci anni.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONI

Art. 34 Inumazione

Le sepolture per inumazione nei campi comuni hanno la durata di 20 anni dal giorno del seppellimento.

Art. 35 Lapide

1. Ogni fossa nei campi comuni è contraddistinta da una lapide avente materiale e dimensioni indicati nell'allegato A) al presente atto, collocata previo pagamento dell'importo per l'inumazione.

2. La lapide, trascorso il periodo normale di 20 anni, resta di proprietà del Comune.

3. Le scritte sulla lapide dovranno essere limitate al cognome, nome, giorno mese e anno di nascita e di morte. Dietro analoga domanda, è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

4. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge.

Art. 36 Feretro

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per il quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 37 – Cadavere e fossa

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
2. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
3. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
4. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

Art. 38 Disposizioni per la tomba

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori e corone esclusivamente sulla superficie lapidea.
2. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e seguenti, per le fosse nel campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

3. In caso di inadempienza rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, il Comune procederà di autorità allo sgombero.

Art. 39 Tumulazione

1. Si intende per tumultazione la sepoltura di salme, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o in tombe di famiglia.

2. La tumultazione in loculi comunali e le aree destinate a tombe di famiglia sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni loculo, pubblico o privato, deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumultazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Art. 40 Deposito provvisorio

1. La concessione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi::

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale. Il canone di utilizzo, per i casi di cui ai punti a) e b) del comma 1, è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumultazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumultata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumultazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 41 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a **20 anni**.

2. Le esumazioni ordinarie, decorsi 20 anni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono effettuate seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

3. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, a meno che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

4. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.

5. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di luglio e agosto e il periodo immediatamente precedente la Commemorazione dei defunti.
6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 42 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare e registrare le operazioni cimiteriali.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 43 Esunzione straordinaria

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari, previo pagamento della relativa tariffa e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dalla legge
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 44 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai **30 anni**.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni, previo pagamento della relativa tariffa;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza durante l'anno successivo. Tale elenco, firmato dal Responsabile, sarà esposto presso il cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo. Sarà, inoltre, posto su ciascun loculo un cartello d'avviso. Trascorso un trimestre dall'esposizione del cartello d'avviso, senza che gli interessati abbiano provveduto in uno dei modi descritti, le salme saranno rimosse d'ufficio, dando loro destinazione comune. Le salme sono estumulate a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio. Ad operazione eseguita il custode del Cimitero trasmetterà il verbale relativo all'Ufficio Servizi Cimiteriali.
5. I resti mortali vanno collocati nell'ossario comune, ovvero, su richiesta degli aventi diritto, previo versamento della tariffa prevista, vanno posti in cassette di zinco da collocare in cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

6. Se il cadavere estumulato alla scadenza ordinaria non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo speciale dopo aver creato le condizioni per facilitare la ripresa dei processi di scheletrizzazione, anche con la sostituzione delle casse originarie con contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione di sostanze capaci di favorire detti processi. Il periodo minimo di inumazione nei campi speciali fissato dalla legge è di 5 anni.

7. I familiari interessati, prima dell'estumulazione, possono:

- chiedere il rinnovo della concessione, con pagamento del 75% della tariffa in vigore alla data della scadenza della concessione.

Ovvero

- avviare i resti alla cremazione, previo pagamento della relativa tariffa secondo le disposizioni di cui al capo V, qualora prevista.

Art. 45 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa. Per quelle richieste dall' autorità giudiziaria, la fattura relativa alle operazioni svolte, comprensiva dei costi del personale, viene trasmessa al Cancelliere.

Art. 46 Destinazione delle ossa e dei resti mortali

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvergono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle in cellette ossario, loculi o tombe in concessione. In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.

2. Il comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge n. 130/2001.

Art. 47 Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia prima che l'operazione sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell' Ufficio.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 48 Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che

può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE

Art. 49 Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 50 - Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Art. 51 - Espressione di volontà.

La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

Art. 52 - Registro per la cremazione.

1. È istituito presso l'Ufficio Demografici/Stato Civile del Comune il registro per la cremazione.

2. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

3. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile; a tale scopo presso l'Ufficio Demografici/Stato Civile del Comune predisporre un modello di dichiarazione.

4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 53 - Consegna e destinazione finale delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale, predisposto dall'Ufficio Demografici/Stato Civile del Comune che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è conservato dall'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione in apposita nicchia, mensola, colombario costruiti dal Comune o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati.
5. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'articolo 52 sono annotati:
 - a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente.
6. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 54 - Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge n. 130/2001, è consentita:
 - a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - b) in natura;
 - c) in aree private.
2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
3. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti.

6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 55 Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi

Art. 56 Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 57 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - o) svolgere qualsiasi attività commerciale;
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal

personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 58 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 59 Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziti dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica sfalcatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 60 Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. La diffida può anche essere pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese. Le spese di ripristino saranno a carico del concessionario e/o dei soggetti autorizzati interessati.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 48 in quanto applicabili.

Art 61 Arredo dei loculi

1. La scritta commemorativa dovrà essere realizzata con lettere romane maiuscole in bronzo a rilievo, di altezza di mm. 40 per il nome e cognome e di mm. 25 per le date.
2. Le eventuali foto dovranno essere in forma ovale, quadrata o rettangolare con cornice in bronzo o incassata, e non dovranno superare le seguenti misure: 15 cm x 18 cm.
3. Le eventuali croci o crocefissi dovranno essere in bronzo.
4. La lampada votiva dovrà essere in vetro e bronzo.
5. Sono vietati scritte, cornici, croci, portafiori, lampade in materiali diversi da quelli indicati, con particolare riguardo all'alluminio, al ferro, alla plastica ed all'ottone.
6. Le lampade e i portafiori debbono essere simili nella forma e nelle dimensioni.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Art. 62 Sepolture private

1. Le sepolture private possono aver luogo o in manufatti costruiti dal Comune (loculi) o in tombe di famiglia su aree concesse in uso dal Comune. Per tomba di famiglia si può intendere anche la cappella a sepoltura multipla, costruita da un Ente o collettività riconosciuta e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare, l'atto di concessione per tombe di famiglia, deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e.
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 63 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per un ulteriori 20 anni dietro il pagamento del relativo canone.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di attestazione di pagamento o della prima sepoltura, se antecedente.

Art. 64 Modalità di concessione

1. Un loculo non può essere concesso prima della morte della persona ivi destinata.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, da sinistra a destra, dall'alto in basso.

3. Nell'assegnazione dei loculi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, deve essere data priorità alla saturazione dei blocchi disponibili.

4. La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. In via eccezionale ed in deroga al primo comma, la concessione può essere effettuata contestualmente anche a favore del coniuge superstite del defunto. Inoltre, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, la concessione può essere accordata anche successivamente alla concessione al coniuge defunto a favore del coniuge superstite, nel caso si liberi un loculo adiacente orizzontalmente o verticalmente.

6. Nel caso di concessione in essere il concessionario, al fine di riutilizzare lo stesso loculo per la salma del coniuge o di un familiare in linea retta di secondo grado, potrà procedere all'estumulazione straordinaria del defunto, previo pagamento della relativa tariffa in essere, e provvedere a proprie spese, alla cremazione dello stesso. La concessione in essere verrà estinta, senza riconoscere alcun rimborso al concessionario, e verrà sottoscritto un nuovo contratto di concessione.

7. La Giunta Comunale, ai fini dell'applicazione del quinto comma, destina apposito comparto dei loculi disponibili alla sepoltura dei coniugi. Nell'ipotesi in cui la richiesta di concessione in uso di loculi per i coniugi non possa essere soddisfatta per indisponibilità dei loculi stessi potranno essere concessi, fatta salva l'applicazione del secondo comma, i loculi adiacenti in senso orizzontale e verticale liberi. L'istanza può essere acquisita al decesso del primo coniuge se nel comparto ci sia la vicinanza di due loculi, fatta salva l'applicazione del secondo comma, e al decesso del secondo coniuge. In questo caso verranno assegnati 2 loculi vicini e la salma del primo coniuge verrà traslata previo pagamento della tassa di estumulazione straordinaria. La concessione in essere per il primo coniuge verrà estinta senza che sia riconosciuto alcun rimborso al concessionario e verrà sottoscritto un nuovo contratto per i due loculi assegnati.

8. Per la concessione di nuova tomba di famiglia, dopo l'approvazione del progetto, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del valore del manufatto, al fine di assicurarne l'effettiva e la corretta esecuzione.

9. Detto deposito verrà svincolato o ad avvenuta esecuzione del manufatto o a seguito di rinuncia alla concessione o della sua revoca. La concessione si intende revocata se l'opera non viene eseguita entro due anni dalla data della concessione stessa.

10. Qualora al momento della revoca l'opera sia iniziata ma non terminata il Comune potrà dare un ulteriore termine di mesi sei per il completamento. Trascorso questo termine, l'area dovrà essere rimessa in pristino a spese del concessionario.

11. L'assegnazione dei loculi per i minori di 18 anni avviene occupando lo spazio più basso nella fila di assegnazione (secondo regolamento la fila di assegnazione è in senso verticale dall'alto verso il basso).

Art. 65 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 63, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia, compresi i conviventi di cui al comma 5, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1) la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata.

6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro o dai successori aventi diritto e può essere accolta la possibilità di sepoltura delle salme dei benemeriti sui manufatti o tombe di famiglia privati.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 66 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Per i loculi costruiti dal Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti è a carico del Comune stesso.

3. Sono a carico del concessionario:

- la manutenzione delle parti decorative e degli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda, il Comune provvede direttamente, ponendone la spesa a carico del concessionario stesso. Qualora il concessionario sia sconosciuto o non reperibile, la concessione viene revocata e il loculo torna nella disponibilità del Comune.

Art. 67 Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 62, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di attestazione di pagamento relativa alla concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Funzionario Responsabile può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 68 Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 65 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 65, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 65, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione

Art. 69 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di un loculo quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alle annualità non utilizzate, detratte le spese sostenute dal Comune.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna, e il loculo deve essere riconsegnato libero da materiali, costruzioni o altro.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 70 Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un' equivalente sepoltura nell' ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Nell'atto di revoca l'Amministrazione dovrà tener conto di una forma di risarcimento per le spese già sostenute.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l' Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 71 Decadenza

1. La decadenza della concessione di loculo o area per tomba di famiglia può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando il loculo non sia stato occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 68, terzo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 67, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 66;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 72 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 73 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.63 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI. IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 74 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell' opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, il cui nominativo dovrà essere comunicato in sede di richiesta dei provvedimenti, di cui al successivo art. 75.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, rilasciata unitamente ai provvedimenti, di cui al successivo art. 75.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Per l'esecuzione di restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati ne daranno comunicazione al Responsabile dell'ufficio tecnico, e si riterranno autorizzate con il silenzio assenso se non interviene l'impedimento dell'esecuzione delle opere, con avviso scritto al richiedente, entro un mese dal ricevimento della comunicazione.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, che non comportino l'intervento di Ditte esterne, basterà comunicare al Responsabile dell'ufficio competente.
6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 57 in quanto compatibile.

Art. 75 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le tombe di famiglia private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del competente ufficio comunale.
6. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente comunicare al Responsabile dell'ufficio competente.
9. I concessionari di aree per tomba di famiglia hanno facoltà di collocare, previa comunicazione al Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari e si riterranno autorizzati con il silenzio assenso se non interviene l'impedimento alla collocazione, con avviso scritto al richiedente, entro un mese dal ricevimento della comunicazione.
10. Le attività, ivi comprese quelle di cui al precedente art. 74, che non richiedono interventi di Ditte esterne, con furgoni, etc. e/o macchine operatrici, dovranno essere comunicate al Responsabile dell'ufficio competente e si riterranno autorizzate con il silenzio-assenso, qualora, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non vengano segnalati, con avviso scritto, motivi ostativi. E' fatta salva, comunque, l'applicazione di quanto disposto al successivo art. 76.

Art. 76 Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., effettuati per l'esecuzione dei lavori, e provenienti dagli impianti comunali.

Art. 77 Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 78 Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
3. Nei giorni festivi e nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Art. 79 Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere dall'ufficio.

Art. 80 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti e al riordino dell'area interessata ai lavori.

Art. 81 Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 82 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto alle misure sanitarie prescritte dalle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 83 Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma dovranno munirsi delle autorizzazioni commerciali, di Pubblica Sicurezza o sanitarie prescritte dalla normativa vigente.

Art. 84 Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 85 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 86 Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro, anche se del caso con mezzi informatici, delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
2. Il registro (o mappa) è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 87 Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 88 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le modalità previste dalla normativa vigente il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Art. 89 Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.

2. L'ufficio terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 90 Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 91 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 92 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 93 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Spetta al Responsabile dell'ufficio/servizio, ove previsto dallo Statuto, o, in caso di sua assenza, o impedimento, al Segretario comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 94 Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 95 Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulta essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.


2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.



4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 96 Tariffe

Le tariffe richiamate dal presente regolamento vengono determinate dalla Giunta Comunale.



TIPO A



TIPO B